



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del Registro Data: 23/04/2024	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
---	---

L'anno duemilaventiquattro giorno 23 del mese di Aprile alle ore 20:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei sigg.:

Numero	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ABIS ANDREA	SINDACO	X	
2	TRINCAS CARLO	CONSIGLIERE	X	
3	PINNA ALESSANDRA	CONSIGLIERA	X	
4	CARTA CARLO	CONSIGLIERE	X	
5	CELLETTI LAURA	CONSIGLIERA	X	
6	SECHI FERDINANDO	CONSIGLIERE	X	
7	MASCIA MARCO EMILIO	CONSIGLIERE		X
8	PINNA FEDERICA	CONSIGLIERA	X	
9	GIORDANO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
10	CANU MARIA ENRICA	CONSIGLIERA	X	
11	DEIALA PAOLA	CONSIGLIERA		X
12	PAU MARINA	CONSIGLIERA	X	
13	MELI GIAN PIERO	CONSIGLIERE		X
14	MANCA ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	
15	PINNA FEDERICA	CONSIGLIERA	X	
16	TRINCAS EFISIO	CONSIGLIERE	X	
17	ERDAS FENISIA GRAZIA	CONSIGLIERA	X	

Totale presenti: 14

Partecipa Il segretario comunale Dott. Casula Marco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti preliminarmente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 Agosto 2021 ha approvato una integrazione del metodo di approvazione delle tariffe rifiuti per il periodo 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto pertanto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti 2022-2025, aggiornamento per il biennio 2024/2025, approvato con precedente deliberazione consiliare in data odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente fissa e quello delle entrate tariffarie relative alla componente variabile;

Visto il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 29 dicembre 2023;

Considerato che il Piano Finanziario per l'anno 2024 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che evidenzia costi complessivi pari a Euro 1.492.872,00 al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e che tale spesa è compresa negli stanziamenti dello schema di bilancio 2024/2026;

Viste le "Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" predisposte dal gruppo di lavoro del Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze;

Visti il secondo ed il terzo periodo dell'art. 1, comma 652 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, come in ultimo modificati dall'art. 57-bis del D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito dalla L. 19.12.2019 n. 157 che testualmente dispongono: "Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

Ritenuto di doversi avvalere anche per il presente anno della suddetta deroga all'applicazione puntuale dei parametri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 al fine di garantire un'applicazione graduale degli incrementi tariffari correlati all'applicazione del MTR-2 Arera;

Riscontrato che la copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate negli allegati A e B, prevedendo per queste ultime attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati, sulla base della banca dati dell'utenza a disposizione dell'ente, comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, e per le utenze domestiche le dimensioni dei nuclei familiari, utilizzando i coefficienti KA, KB, KC e KD di cui al D.P.R. 158/1999, determinati nei limiti di cui all'art. 1, comma 652 della L. 147/2013;

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 25 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024, come da allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;*

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi*

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Oristano sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Viste:

- la deliberazione ARERA 21 giugno 2022, n. 271/2022/R/rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione della componente perequativa a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 17 maggio 2022, n. 60" (di seguito: deliberazione 271/2022/R/RIF);
- la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

con le quali a decorrere dal 1° gennaio 2024 è stata stabilita l'istituzione delle seguenti componenti perequative unitarie (soggette ad aggiornamento annuale), che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno (inizialmente pari a 0,10 euro/utenza);
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno (inizialmente pari a 1,50 euro/utenza);

Dato atto che le suddette componenti perequative dovranno essere riversate al CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), disciplinata in ultimo dall' art. 1, comma 670 della L. 28 dicembre 2015 n. 208;

Visto il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, ed in particolare l'art. 3, comma 5-quinquies che stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente.

Il Sindaco espone il punto in continuità con il precedente ribadendo che ci si muove in sentieri molto stretti definiti da ARERA. Sta scendendo considerevolmente la parte fissa e sta aumentando la parte variabile, questo a svantaggio delle famiglie numerose che vedono aumentare le proprie bollette al crescere del numero dei componenti. Questo perché la parte fissa è collegata ai metri quadri delle abitazioni, la parte variabile al numero dei componenti il nucleo familiare. Procedo con l'esposizione di alcuni esempi relativi ad alcune famiglie tipo: famiglia con 1 componente e abitazione di 100mq paga 129 euro, se i mq sono meno, pagherà meno, se i mq sono di più, pagherà di più; 100 mq con 2 componenti 201 euro; 3 componenti 245 euro, 4 componenti 288 euro, con 6 o più componenti 345 euro. Si è comunque cercato di far pesare gli aumenti il meno possibile sulle famiglie più numerose, che hanno avuto un aumento della tariffa solo del 2%, per rispondere a quanto richiesto dal Consigliere Trincas nel punto precedente. Per quanto riguarda le utenze non domestiche si va dai 309 euro per 100 mq di uffici a 356 euro per attività artigianali come parrucchieri ed estetiste, fino a 1.328 euro per 100 mq di ristoranti e trattorie, e 1.600 euro per pescherie e pizzerie. Si è, comunque, fatto di tutto per impedire che le categorie che stanno maggiormente soffrendo la crisi, come le famiglie abbiano un impatto limitato da questo adeguamento ISTAT.

Non essendoci altri interventi né dichiarazioni di voto, si procede alla votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14 - Voti Favorevoli 10 - Contrari 1 (Trincas E.) - Astenuti 3 (Manca, Pinna F.79, Erdas)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 della tassa sui rifiuti (TARI) come da tabelle sub. A (Utenze domestiche) e sub. B (Utenze non domestiche), allegate al presente provvedimento, quali parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nei limiti di incremento fissati dall'Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), così come risultante dal Piano Finanziario approvato con precedente deliberazione del consiglio comunale in data odierna;
3. **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Oristano, nella misura del 5%;
4. **Di dare atto** che alle tariffe TARI devono altresì essere sommate le due nuove componenti perequative, istituite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente UR1 e UR2 nella rispettiva misura di Euro 0,10 e 1,50 ad utenza;
5. **Di dare atto** che le scadenze per il pagamento del tributo sono quelle stabilite dall'art. 30, comma 1 del vigente regolamento comunale TARI;
6. **Di inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Con separata votazione Presenti: n. 14 - Voti Favorevoli 10 - Contrari 1 (Trincas E.) - Astenuti 3 (Manca, Pinna F.79, Erdas)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 267/2000.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco <i>(Andrea Abis)</i>	Il Segretario Comunale <i>(Dott. Casula Marco)</i>
---	--